

ANGELA SALTARELLI*

IL DIRITTO DI SEGUITO

SOMMARIO: 1. Evoluzione storica dell'istituto; 2. Il diritto di seguito in Italia – 2.1. Caratteristiche del diritto di seguito nel diritto italiano - 2.2. Obbligo di denuncia e di versamento del compenso – 2.3. Come si calcola la cifra da versare alla SIAE; 3. Una valutazione comparativa del diritto di seguito – 3.1. Europa - 3.2. Stati Uniti - 3.3. Australia; 4. Osservazioni finali.

1. Evoluzione storica dell'istituto

Il “**diritto di seguito**” è il diritto dell'autore di opere delle arti figurative e dei manoscritti di percepire una percentuale sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione dell'opera da parte dell'autore.¹

Tale diritto trovò il suo primo riconoscimento in Francia con una legge del 20 maggio 1920 ed è noto come *droit de suite*. La *ratio* di tale diritto è che le opere d'arte figurativa, a differenza di quelle appartenenti al campo della musica, della letteratura o del teatro, non possono costituire oggetto di differenti e successive utilizzazioni. Si parla, infatti, di “massima materializzazione”² delle opere dell'arte figurativa in quanto l'opera non può circolare senza il proprio supporto originale, quindi, l'autore, una volta venduta l'opera, si spoglia di ogni suo diritto di utilizzazione economica. Invece, l'opera stessa può accrescere nel tempo il proprio valore.

* Avvocato.

¹ Vd. Art. 144 Legge 22 aprile 1941, n. 633.

² M. Fabiani “Il diritto di autore sulle successive vendite delle opere d'arte”, Giornata di Studio sul diritto di seguito, Roma, 2006, p. 15.

Ciò detto, l'istituto del "*droit de suite*" trova il suo fondamento nel principio che informa tutta la legislazione di diritto d'autore, ossia che l'autore partecipi ai profitti derivanti dallo sfruttamento delle proprie opere.

In ambito internazionale, il diritto di seguito formò oggetto di una raccomandazione durante la conferenza diplomatica di Roma del 1928 per la revisione della Convenzione di Unione di Berna e fu poi introdotto nel testo della convenzione a seguito della revisione di Bruxelles del 1948. L'articolo 14^{ter} della Convenzione di Berna prevede che "*Per quel che concerne le opere d'arte originali e i manoscritti originali di scrittori e compositori, l'autore - o, dopo la sua morte, le persone od istituzioni legittimate secondo la legislazione nazionale - ha un diritto inalienabile alla cointeressenza in qualsiasi operazione di vendita di cui l'opera sia oggetto dopo la prima cessione effettuata dall'autore*". Nella medesima disposizione si prevede che il compenso conseguente all'applicazione del diritto di seguito possa essere richiesto in ciascun Paese membro solo qualora tale Stato lo riconosca. Infine, le modalità di riscossione e l'ammontare dei diritti sono determinati da ciascuna legislazione nazionale.

A livello europeo, fin dagli anni '70 nacque il desiderio di armonizzare il diritto di seguito, poiché esistevano notevoli differenze tra i paesi della Comunità europea: in alcuni Stati non era previsto, in altri era disciplinato, presentando notevoli diversità circa: le opere cui il diritto si applicava, i beneficiari, le percentuali sui prezzi di vendita e i criteri di calcolo. Tali differenze incidono in misura significativa sulla concorrenza intracomunitaria nel mercato delle opere d'arte, spostando le vendite soprattutto nelle sedi delle grandi case d'asta a Londra: l'Inghilterra non riconosceva, infatti, il diritto di seguito insieme all'Irlanda, Olanda e Austria.

Si ricorda, infatti, che la Convenzione di Berna prevedeva come facoltativo il riconoscimento del diritto di seguito da parte degli stati membri.

L'armonizzazione del diritto di seguito è avvenuta a seguito della direttiva 2001/84/CE, nonostante le fortissime opposizioni del Regno Unito che temeva che le vendite delle opere d'arte si sarebbero spostate fuori dalla Comunità Europea.

A seguito della nuova normativa europea, la legge comunitaria del 2001³ delegò il Governo ad emanare il decreto di attuazione della Direttiva 2001/84/CE sul “diritto di seguito”. Ciò è avvenuto con il Decreto legislativo del 13 febbraio 2006, “Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale” pubblicato nella G.U. serie generale n. 71 del 25 marzo 2006 e in vigore dal 9 aprile 2006, che ha modificato le disposizioni contenute nella legge sul diritto d'autore, 22 aprile 1941, n. 633 (qui di seguito “Legge sul diritto d'autore”).

2. Il diritto di seguito nel diritto italiano.

2.1. Caratteristiche del diritto di seguito nel diritto italiano

In Italia il diritto di seguito è disciplinato dall'art. 144 e seguenti della Legge sul diritto d'autore.

L'oggetto del diritto di seguito sono le opere d'arte e i manoscritti così come elencati in modo esemplificativo dall'art. 145 della Legge sul diritto d'autore “ *gli originali delle opere delle arti figurative... come i quadri, i collages, i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonché gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall'autore stesso o di esemplari considerati come opere d'arte e originali*”. In tale elenco si comprendono anche le copie a tiratura limitata, purché siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'autore.⁴

La normativa sul diritto di seguito si applica anche alle opere anonime o pseudonime⁵.

Affinché vi sia un diritto di seguito sulla vendita, è necessario che ad ogni transazione successiva alla prima abbiano preso parte - in qualità di

³ “Legge 1 marzo 2002, n. 39: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001”.

⁴ Vd. Art. 145, comma 2, Legge sul diritto d'autore.

⁵ Vd. Art. 155 Legge sul diritto d'autore.

venditore, acquirente o intermediario - dei soggetti che operino professionalmente nel mercato dell'arte, come: le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte⁶.

Inoltre, il compenso derivante dall'esercizio del diritto di seguito è dovuto solo per opere che abbiano un prezzo di vendita superiore ai 3.000 euro⁷.

Vi sono delle vendite sottratte a tale normativa: il diritto di seguito non si applica alle vendite tra privati ed è parimenti escluso anche per le transazioni in cui il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima della successiva transazione e il prezzo di vendita non sia superiore a diecimila euro.

Quanto ai soggetti beneficiari del diritto, essi sono gli autori e i loro aventi causa italiani e comunitari, oltre che gli autori di paesi extracomunitari a condizione di reciprocità⁸. Un esempio di Stati non comunitari che riconoscono il diritto di seguito, con cui sussiste pertanto reciprocità, sono lo Stato del Vaticano e lo Stato di S. Marino. Si prescinde, invece, dalla condizione della reciprocità per gli artisti extracomunitari qualora siano abitualmente residenti in Italia.

Il diritto di seguito dura per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte⁹. Dopo la morte dell'autore, tale diritto spetterà agli eredi secondo le disposizioni sulle successioni del codice civile¹⁰. Infine, in mancanza di successibili entro il sesto grado i compensi sono devoluti all'ENAP.

Con riferimento alla natura di tale diritto, esso protegge un interesse di carattere tipicamente patrimoniale, pur non potendo formare oggetto di

⁶ Vd. Art. 144, comma 2 Legge sul diritto d'autore.

⁷ Vd. Art. 150, comma 1, Legge sul diritto d'autore.

⁸ Vd. Art. 146 Legge sul diritto d'autore.

⁹ Vd. Art. 148 Legge sul diritto d'autore.

¹⁰ Vd. Art. 149 Legge sul diritto d'autore, che prevede anche che *"In difetto di successori entro il sesto grado, il diritto è devoluto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali"*.

alienazione o rinuncia¹¹, ciò al fine di evitare che l'autore si spogli di tale facoltà ignorando quale possa essere il valore futuro della propria opera.

Il diritto non riguarda il bene immateriale, bensì direttamente l'oggetto materiale. Parte della dottrina configura tale diritto come obbligazione *propter rem*, per altri invece costituirebbe un'obbligazione che trova la propria fattispecie costitutiva nella vendita ¹².

2.2. Obbligo di denuncia e versamento del compenso

La vendita deve essere denunciata alla SIAE dal professionista (casa d'aste, commerciante, gallerista) intervenuto nella transazione. Qualora vi siano più professionisti intervenuti nella transazione, allora la dichiarazione va presentata solo da parte di uno di questi in base all'ordine stabilito dal regolamento vigente e, rispettivamente: venditore, acquirente o intermediario.

Si ricorda che i professionisti del mercato dell'arte che prendono parte alla vendita soggetta al diritto di seguito hanno diversi obblighi: (i) denunciare la vendita dichiarando i dati della transazione; (ii) prelevare e trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto a titolo di deposito; (iii) versare il relativo importo entro il termine di novanta giorni dalla vendita.

Quanto alla denuncia della transazione, per ogni acquisto occorre presentare una specifica dichiarazione di vendita entro novanta giorni dalla transazione. In caso di più vendite, è possibile effettuare una dichiarazione cumulativa, purché si rispetti il termine di novanta giorni dalla prima vendita.

Entro lo stesso termine il professionista dovrà versare il compenso alla SIAE, che è il soggetto incaricato di incassare il diritto di seguito per conto di tutti gli artisti anche se non associati all'Ente.

¹¹ Vd. Art. 147 Legge sul diritto d'autore.

¹² M. Fabiani "Il diritto di autore sulle successive vendite delle opere d'arte", *Giornata di Studio sul diritto di seguito*, Roma, 2006, p. 16.

La SIAE riceve, inoltre, i diritti dei propri aderenti da parte delle società d'autori consorelle nei cui paesi il diritto di seguito è stato introdotto.

Se il professionista è il soggetto tenuto agli obblighi suddetti, è invece il venditore – sia esso privato o professionista – il soggetto tenuto alla corresponsione del diritto di seguito. Tuttavia, il professionista deve considerarsi responsabile in solido con il venditore per il pagamento del compenso.

Infine, il professionista ha il dovere di fornire alla SIAE, su richiesta di quest'ultima e per un periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi, anche tramite l'esibizione della documentazione relativa alla vendita stessa.

Qualora il professionista sia inadempiente circa gli obblighi di denuncia o di versamento del compenso dovuto entro il termine di novanta giorni, tale contratto sarà considerato come effettuato in violazione delle norme sul diritto di seguito e, pertanto, sarà applicabile la sanzione prevista dall'art. 172, comma 3 della Legge sul diritto d'autore. La violazione di tale disposizione comporta la sospensione dell'attività professionale/commerciale da 6 mesi ad 1 anno nonché la sanzione amministrativa da €. 1.034,00 ad €. 5.165,00.

2.3. Come si calcola il compenso da versare alla SIAE

Originariamente il diritto di seguito era una percentuale sul maggiore valore conseguito, ottenuto ragguagliando la differenza tra il prezzo dell'ultima vendita e il prezzo della vendita immediatamente precedente. A seguito dell'adeguamento alla normativa comunitaria ora consiste in una percentuale sul prezzo di rivendita dell'opera.

La cifra da versare alla SIAE è calcolata in percentuale sul prezzo di vendita, al netto dell'IVA.

Il compenso è pari:

- al 4% per la parte del prezzo di vendita fino ad € 50.000;
- al 3% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 50.000,01 e 200.000;
- all'1% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 200.000,01 e 350.000;
- allo 0,5% per la parte del prezzo di vendita compresa tra 350.000,01 e 500.000;
- allo 0,25 per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000 €.

Si ricorda che l'importo totale del compenso derivante dall'applicazione del diritto di seguito non può essere superiore ai 12.500 €.

3. Una valutazione comparativa del diritto di seguito.

3.1. Europa

La direttiva del Parlamento e del Consiglio Europea 2001/84 del 27 settembre 2001 ha introdotto il diritto di seguito in Europa¹³. In ambito europeo discussioni circa l'introduzione di tale istituto erano sorte già dal 1996, tuttavia tali disposizioni furono introdotte solo nel 2001 a causa delle forti avversità mostrate da alcuni Paesi membri contro tale legislazione.

La *ratio* sottesa a tale direttiva era l'armonizzazione dell'applicazione del diritto in tutta l'Unione Europea, poiché si riteneva che l'applicazione o meno di tale diritto incidesse in misura considerevole sulle condizioni di concorrenza del mercato interno, in quanto l'obbligo di versamento di un compenso per le vendite successive alla prima è un elemento preso in considerazione da chiunque proceda alla vendita di un'opera d'arte. Si temeva una delocalizzazione delle vendite all'interno della Comunità in paesi ove tale diritto non esisteva, come l'Inghilterra o l'Olanda¹⁴.

¹³ Direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

¹⁴ Su 15 stati membri al momento dell'emanazione della Direttiva nel 2001 solo 4 non prevedevano tale diritto: l'Inghilterra, l'Irlanda, l'Olanda e l'Austria.

La direttiva entrò in vigore il 1° gennaio 2006, tuttavia furono previste alcune eccezioni, al fine di andare incontro agli Stati – soprattutto l’Inghilterra - ove tale diritto non esisteva, che erano sfavorevoli all’applicazione di tale normativa, considerata un forte ostacolo alle transazioni in ambito artistico.

Questi Stati membri hanno goduto di un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2010 durante il quale avevano facoltà di non applicare il diritto sulle successive vendite alle opere di artisti deceduti idonei a beneficiare di detto diritto. Questi Stati membri, insieme a Malta, si sono avvalsi di questa norma e dell’opzione di estendere il periodo di deroga di ulteriori 2 anni. La deroga scadeva il 1° gennaio 2012, data a partire dalla quale la direttiva è uniformemente applicata in tutti gli Stati membri.

Dal 2012 il diritto di seguito sembra essere stata armonizzato, finalmente, in tutta Europa.

A novembre dello scorso anno il Parlamento europeo ha, quindi, approvato una Risoluzione sugli effetti della direttiva relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte in relazione alle successive vendite dell’originale (2001/84/CE) (2012/2038(INI))¹⁵. Tale Risoluzione ritiene che il diritto di seguito garantisca una continuità remunerativa per gli artisti, che molto spesso cedono le proprie opere a basso prezzo all’inizio della propria carriera; inoltre, osserva che il diritto dell’autore vivente di un’opera d’arte sulle successive vendite può essere uno strumento utile per evitare discriminazioni a danno degli artisti.

La considerazione più significativa che emerge dalla relazione è che il *droit de suite* non sembra aver avuto un’incidenza negativa sul mercato dell’arte in Europa, considerando che, nel 2012, su un mercato dell’arte pari a 12 miliardi di dollari statunitensi l’impatto sulle successive vendite rappresenta solo lo 0,03% di tali somme¹⁶.

Tuttavia, tra i professionisti del mercato permane la preoccupazione che il mercato dell’arte europeo (in particolare londinese ove operano le maggiori case d’asta e ove il diritto di seguito è pienamente operante solo da inizio 2012) sia

¹⁵ <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0421&language=IT&ring=A7-2012-0326> per leggere il testo della Risoluzione;

¹⁶ *Ibidem*.

danneggiato da tale istituto e che i venditori preferiscano spostare le transazioni in Paesi ove il diritto di seguito non è applicato come: la Svizzera, Honk Kong o gli Stati Uniti.

3.2. Stati Uniti.

Come già sopra esposto, gli Stati Uniti non prevedono il diritto di seguito; si discusse invano nel 1987 circa l'introduzione di tale diritto all'interno del *VARA*¹⁷. Vi furono molte obiezioni circa l'introduzione a livello federale di tale diritto.

In primo luogo, si temeva che tale diritto potesse limitare largamente la *privacy* nelle transazioni tra privati, poiché i professionisti sarebbero tenuti a rivelare molte informazioni relative alla vendita tra cui: l'identità delle parti e il prezzo.

Inoltre, si riteneva che l'introduzione del *resale right* potesse comportare una perdita del ruolo preminente di New York all'interno del mercato delle vendite di opere d'arte.

Ciò detto, solo lo stato della California aveva introdotto tale istituto nel 1977 mediante il *California Resale Royalties Act* che prevede che quando un'opera d'arte è venduta all'interno di tale Stato, il venditore deve pagare all'artista il 5% del prezzo di vendita.

Il *California Resale Royalties Act* prescrive il pagamento del compenso:

- quando un'opera è stata creata da un cittadino americano o se l'artista sia vissuto in California per almeno due anni;
- se il mercante d'arte vive in California o se la vendita è avvenuta in tale Stato;
- se l'opera è stata venduta per un prezzo superiore a quello pagato dal venditore al tempo del suo acquisto.

¹⁷ *Visual Artists Rights Act* del 1990.

Recentemente, il pittore Chuck Close e altri tre artisti hanno esperito un'azione giudiziale contro le case d'asta Sotheby's e Christie's, al fine di ottenere i compensi derivanti dal diritto di seguito a loro spettanti¹⁸. Le case d'asta hanno replicato sostenendo l'incostituzionalità della legislazione californiana, potenzialmente confligente con la legge federale d'autore americana, oltre che con la *Commerce Clause*¹⁹ della Costituzione americana. Alla fine del giudizio, la Corte ha ritenuto il *Resale Royalties Act* incostituzionale, affermando che per essere costituzionale tale normativa debba applicarsi solo alle transazioni che hanno luogo in California. E' ancora pendente il giudizio d'appello sul merito.

A febbraio 2012 si è conclusa un'altra vertenza giudiziale tra l'artista Mark Grotjahn e il collezionista Dean Valentine²⁰. L'artista richiedeva il pagamento del diritto di seguito, mentre il collezionista contestava tale diritto sostenendone l'incostituzionalità secondo il diritto americano. La Corte Federale americana ha dato ragione all'artista rinviando il contenzioso al giudice statale. La vertenza è stata, tuttavia, definita transattivamente mediante il pagamento da parte del collezionista del 5% sul prezzo di rivendita delle opere, oltre che le spese legali sostenute dall'artista per il contenzioso.

Tali pronunce giurisprudenziali mostrano come l'applicazione del diritto di seguito sia fortemente contrastata negli Stati Uniti.

Ad ogni modo, due senatori hanno presentato una proposta al senato per introdurre un *resale right* a livello federale prevedendo il pagamento di una *royalty* pari al 7% per ogni vendita successiva alla prima che sia superiore ai diecimila dollari. Metà del compenso sarebbe corrisposto all'artista mentre la restante parte sarà versata in un fondo per

¹⁸ *Estate of Robert Graham v. Sotheby's Inc.* C.D. Cal.No. 2:11-cv-08604-JHN-FFM, *complaint filed* 10/18/11; *Sam Francis Foundation v. Christie's Inc.* C.D. Cal.No. 2:11-cv-08605-SVW-PJW, *complaint filed* 10/18/11.

¹⁹ U.S. Const. art. I, § 8, cl. 3.

²⁰ *Baby Moose Drawings, Inc. v. Dean Valentine et al.*, 2011 U.S. Dist.

enti di beneficenza. Tale proposta di legge è stata recentemente sottoposta a consultazione presso l'ufficio *copyright* statunitense²¹.

3.3. Australia

In Australia, dal 9 giugno 2010, gli artisti e i loro aventi causa hanno il diritto di ricevere una *royalty* pari al 5% sul prezzo di rivendita delle loro opere d'arte. Tale diritto è contemplato dal *Resale Royalty Right for Visual Artists Act* del 2009²².

Il governo australiano ha incaricato la *Copyright Agency Limited* (CAL) di raccogliere le “*resale royalties*” dagli acquirenti, venditori e professionisti del mercato dell'arte (gallerie d'arte e case d'asta), e di ripartire le royalties agli artisti e ai loro aventi causa.

La *royalty* è dovuta per le vendite successive alla prima che soddisfano i seguenti requisiti:

- siano successive all'8 giugno 2010;
- il prezzo di vendita sia superiore a \$ 1,000;
- l'artista sia autore vivente o sia deceduto da meno di 70 anni;
- l'artista o il suo avente causa (erede) sia australiano o di nazionalità straniera, a condizione di reciprocità;
- si tratti di opere d'arte create dall'artista e prodotte sotto la sua diretta autorità.

Si evidenzia che, a differenza della normativa europea, il diritto di seguito in Australia è previsto anche per le opere d'arte di modico valore e può essere oggetto di rinuncia.

²¹ <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-10-16/html/2012-25370.htm>

²² <http://www.comlaw.gov.au/Details/C2009A00125>

4. Osservazioni finali.

Alla luce di quanto sopra esposto, è evidente come il diritto di seguito sia un istituto molto controverso a livello internazionale e molti Stati abbiano preferito non introdurlo.

Ciò detto, il principale argomento a favore dell'introduzione del diritto di seguito è costituito dalla differenza ontologica delle opere d'arte rispetto ad altri beni di scambio, che giustificerebbe tale posizione soggettiva. La specificità delle opere d'arte è ben evidenziata dall'esistenza di una normativa specifica, sia in ambito pubblicistico - mediante la legislazione sui beni culturali²³ - sia in ambito privatistico con la normativa sul diritto d'autore.

Un altro elemento a supporto del *droit de suite* è la sua finalità: esso tenta di colmare la disparità esistente tra il prezzo di vendita praticato sul mercato primario e il prezzo di vendita praticato sul mercato secondario. Tale diritto permetterebbe agli artisti di partecipare agli incrementi di valore delle proprie opere, funzionando come una specie di rendita.

Vi sono, tuttavia, forti argomenti contrari a tale istituto. In primo luogo, si osserva che solo le opere degli artisti più affermati sul mercato hanno un mercato secondario, mentre molte opere di altri artisti non dispongono di tale mercato. Ciò detto, del diritto di seguito beneficerebbero solo gli artisti già famosi ed esso non avrebbe così alcun potere riallocativo.

In secondo luogo, si sottolinea che il profitto dell'artista per la propria opera potrebbe considerarsi esaurito già al momento della prima vendita.

Infine, molte volte il valore delle opere d'arte anziché aumentare tende a diminuire nel tempo e mentre gli acquirenti non possono che subire il relativo deprezzamento, i profitti derivanti dall'incremento di valore delle opere d'arte sono, invece, così tassabili. Ciò potrebbe costituire

²³ Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

un deterrente per i collezionisti di arte moderna e contemporanea, inoltre tale compenso potrebbe risultare oneroso soprattutto per le piccole gallerie potendo comportare una riduzione delle spese di promozione per gli artisti stessi.

A. SALTARELLI, *Il diritto di seguito*, 4 Businessjus 24 (2013)

Unless otherwise noted, this article and its contents are licensed under a

Creative Commons Attribution 3.0 Generic License.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>

Se non altrimenti indicato, il contenuto di questo articolo è rilasciato secondo i termini della licenza

Creative Commons Attribution 3.0 Generic License.